



COPIA

COMUNE DI TRESCORE CREMASCO

PROVINCIA DI CREMONA

DELIBERAZIONE N. 63

Adunanza del 24.06.2013

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO LAVORO DI PUBBLICA UTILITA' AI SENSI DELL'ART. 54 DEL D. LGS 274/2000

L'anno **duemilatredici** addì **ventiquattro** del mese di **giugno** alle ore **18,00** nella residenza municipale, per riunione di Giunta Comunale.

All'appello risultano:

1 BARBATI ANGELO	Presente
2 PROVANA DANIELA	Presente
3 CARPANI CARLANTONIO	Presente

Presenti n. 3

Assenti n. 0

Partecipa il Segretario comunale **Dr. Massimiliano Alesio**, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Accertata la validità dell'adunanza, il Sig. **Barbati Angelo** in qualità di Sindaco ne assume la presidenza, dichiarando aperta la seduta e invitando la Giunta Comunale a deliberare in merito all'oggetto sopra indicato.

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. Massimiliano Alesio

APPROVAZIONE CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO LAVORO DI PUBBLICA UTILITA' AI SENSI DELL'ART. 54 DEL D. LGS 274/2000

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO

- Che l'art. 54 del D.lgs. 28 agosto 2000 n. 274, prevede l'applicabilità, su richiesta dell'imputato, della pena consistente nell'espletamento di lavoro di pubblica utilità, quale prestazione di attività non retribuita in favore della collettività, da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, Comuni o presso Enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;
- Che la legge del 29 luglio 2010 n. 210, recante disposizioni in materia di sicurezza stradale ha novellato gli art. 186 e 187 del Codice della Strada e prevede che talune fattispecie delle norme citate (la pena detentiva e quella pecuniaria) possa essere sostituita con quella del lavoro di pubblica utilità di cui all'art. 54 del D.lgs. 28 agosto 2000 n. 274.
- Che l'art. 2 comma 1 del D.M. 26.03.2001, emanato a norma dell'art. 54, comma 6, del citato Decreto Legislativo, stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o, su delega di quest'ultimo, con il Presidente del tribunale, nel cui circondario sono presenti le Amministrazioni, gli Enti, le Organizzazioni indicate nell'art. 1 comma 1 del citato Decreto Ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;
- Che il Ministero con l'allegato atto ha delegato i Presidenti dei Tribunali;
- Che è interesse del Comune di Trescore Cremasco procedere alla stipula di apposita convenzione, al fine di permettere lo svolgimento presso le proprie strutture dei suddetti lavori, al fine del miglioramento della qualità dei propri servizi e della corretta esplicazione del rapporto tra Ente e il lavoratore socialmente utile;
- Che l'Ente presso il quale potrà esser svolto il lavoro di pubblica utilità rientra tra quelli indicati nell'art. 54 del citato Decreto Legislativo;

VALUTATA favorevolmente l'opportunità di inserire le persone condannate a svolgere lavori di pubblica utilità non retribuite;

DATO ATTO che il Comune di Trescore Cremasco, in relazione alle proprie esigenze intende fruire delle prestazioni di n. 1 condannato alla pena del lavoro di pubblica utilità da impiegare nel settore Lavori pubblici e patrimonio e per lavori di manutenzione e cura del verde pubblico;

PRESA VISIONE dell'allegata convenzione con il Tribunale di Crema;

RITENUTO di approvare l'allegata convenzione con il Tribunale di Crema;

ACQUISITO il parere del Responsabile del servizio interessato in ordine alla sola regolarità tecnica;

AD UNANIMITA' di voti favorevoli, espressi in forma palese per alzata di mano;

DELIBERA

1. Di approvare l'allegata convenzione tra il Tribunale di Crema e il Comune di Trescore Cremasco per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità ai sensi dell'art. 54 del D.lgs. 274 del 28.08.2000, quale parte integrante e sostanziale del presente atto (settore Lavori pubblici e patrimonio e per lavori di manutenzione e cura del verde pubblico).

CON SEPARATA votazione unanime, stante l'urgenza di dare esecuzione al presente provvedimento

AD UNANIMITA' di voti favorevoli, espressi in forma palese per alzata di mano;

DELIBERA

2. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, quarto comma, Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267.

REPUBBLICA ITALIANA
CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI
PUBBLICA UTILITA' AI SENSI DEGLI ART. 54 DEL D.LGS 28
AGOSTO 2000 N. 274 E N. 2 DEL DECRETO MINISTERIALE 26
MARZO 2001 TRA :
IL TRIBUNALE DI CREMA
E
IL COMUNE DI TRESORE CREMASCO

PREMESSO:

- Che l'art. 54 del D.lgs 28 agosto 2000, prevede l'applicabilità, su richiesta dell'imputato, della pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolger presso lo Stato, Regioni, le Provincie, i Comuni, o presso Enti o Organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;
- Che la legge del 29 luglio 2010. N. 210 recante disposizioni in materia di sicurezza stradale ha novellato gli art. 186 e 187 del Codice della Strada e prevede che, per talune fattispecie delle norme citate, la pena detentiva e pecuniari possa essere sostituita con quella del lavoro di pubblica utilità di cui all'art. 54 del D.lgs. 28 agosto 2000 n. 274 consistente nella prestazione di un'attività non retribuita a favore della collettività da svolgere in via prioritaria nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale presso lo Stato, Regioni, le Provincie, i Comuni, o presso Enti o Organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato o presso i centri specializzati di lotta alle dipendenze;
- Che l'art. 2 comma 1 del D.M. 26.03.2001, emanato a norma dell'art. 54, comma 6, del citato Decreto Legislativo stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le Amministrazioni, gli enti, le Organizzazioni indicate nell'art.1 comma 1 del citato Decreto Ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;
- Che il ministero con l'allegato atto ha delegato i Presidenti dei tribunali;
- Che è interesse del Comune di Trescore Cremasco procedere alla stipula di apposita convenzione, al fine di permettere lo svolgimento presso le proprie strutture dei suddetti lavori, al fine del miglioramento della qualità dei propri servizi e della corretta applicazione del rapporto tra Ente e lavoratore socialmente utile;
- Che l'Ente presso il quale potrà essere svolto il lavoro di pubblica utilità rientra tra quelli indicati nell'art. 54 del citato Decreto Legislativo;

TUTTO CIO' PREMESSO

TRA il Ministero della Giustizia che interviene al presente atto nella persona del **Presidente F.F. del Tribunale di Crema** Dott.ssa Maria Stella Leone, giusta delega di cui in premessa e il **Sindaco del Comune di Trescore Cremasco** nella persona del sig. Barbati Angelo

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art.1 Il Comune di Trescore Cremasco consente che un condannato ai lavori socialmente utili presti in proprio favore l'attività lavorativa, ai sensi dell'art. 54 D.Lgs. 274/2000 e degli art. 186 e 187 del Codice della Strada e del Decreto Ministeriale richiamato. Tale attività consisterà in: *manutenzione immobili, manutenzione strade e verde pubblico* (settore Lavori Pubblici e Patrimonio). Orario di svolgimento delle attività: dal lunedì al venerdì dalle ore 08,00 alle 12,00. Il condannato si dovrà impegnare al rispetto delle cose e dei beni con i quali verrà in contatto, così come delle attrezzature dell'ente.

Art. 2 E' tassativamente previsto che lo svolgimento delle attività non retribuite in favore della collettività, oggetto della presente convenzione, avverrà secondo le prescrizioni e indicazioni contenute nella sentenza di condanna, alla quale far riferimento sia per quanto attiene alla durata che per quanto riguarda le concrete modalità di espletamento.

Art.3 Il Comune di Trescore Cremasco individua i seguenti soggetti, responsabili della supervisione, coordinamento dell'attività socialmente utile da parte del condannato (nonché della sottoposizione al condannato di apposite ed idonee istruzioni riguardo le attività da svolgere): Barbati Angelo –Sindaco o suo delegato per iscritto.

I soggetti sopra citati sono incaricati, in ogni singolo caso e per il servizio di competenza, di redigere, al termine dello svolgimento dell'attività stessa, apposita e idonea relazione, che attesti l'avvenuto positivo o negativo, completamento dell'attività prescritta dal Giudice.

Il Comune di Trescore Cremasco si impegna inoltre a comunicare al Tribunale di Crema eventuale variazione di nominativi , così come di eventuali mansioni o incarichi.

Art. 4 Nel corso dello svolgimento di lavori socialmente utili in oggetto, il Comune di Trescore Cremasco si impegna ad assicurare il rispetto rigoroso di tutte le norme che disciplinano l'attività lavorativa presso di sé, ivi incluse le norme in materia di sicurezza sul lavoro, di tutela della salute e di prevenzione degli infortuni sul lavoro.

Il Comune di Trescore Cremasco si impegna a predisporre idonee misure, volte a salvaguardare la tutela fisica e l'integrità morale del condannato, a garantire che in nessun caso lo svolgimento dei lavori socialmente utili determini la compromissione dei diritti e delle libertà fondamentali della persona.

Il Comune di Trescore Cremasco si impegna infine, alla garanzia dell'eventuale proseguimento da parte del condannato, degli eventuali percorsi terapeutici o medici, che egli stia seguendo.

Art. 5 Il Comune di Trescore Cremasco non potrà in alcun modo corrispondere alcuna remunerazione in favore del condannato, in ragione della completa gratuità dell'opera da questi svolta, come stabilito per legge.

Il Comune di Trescore Cremasco garantisce la copertura assicurativa del condannato in relazione ad infortuni sul lavoro e malattie professionali , nonché per la responsabilità civile verso terzi.

Il Comune di Trescore Cremasco si riserva la facoltà di interrompere in qualsiasi momento, il rapporto di lavoro con il condannato qualora si verificassero inosservanza delle norme impartite per lo svolgimento del lavoro socialmente utile ad esso attribuito.

Art. 6 Qualsiasi violazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione o delle norme vigenti potrà comportare la risoluzione della convenzione .

Art. 7 La presente convenzione ha durata di anni due a decorrere dalla data di sottoscrizione.

Copia della presente convenzione viene trasmessa alla Cancelleria del Tribunale di Crema per l'aggiornamento dell'elenco degli Enti di cui all'art. 7 del Decreto Ministeriale citato in premessa nonché al Ministero della Giustizia – Direzione Generale Affari Penali.

Crema li,

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE DI CREMA

IL SINDACO DEL COMUNE DI TRESORE CREMASCO

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Sindaco
F.to Barbati Angelo

Il Segretario Comunale
F.to Dr. Massimiliano Alesio

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124 del D.Lgs. 267/2000)

Si certifica che copia del presente verbale viene affisso all'albo comunale per la pubblicazione di 15 giorni consecutivi **dal 05.07.2013 al 19.07.2013**

F.to **Il Messo Comunale**

Addì, 05.07.2013

Il Segretario Comunale
F.to Dr. Massimiliano Alesio

PARERI DI COMPETENZA
(Art. 49 Comma 1° del D. Lgs. 267/2000)

Si esprime parere **FAVOREVOLE** in
ordine alla regolarità tecnica

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dr.ssa Marzia Zuvadelli

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Trescore Cremasco lì, 05.07.2013

Il Segretario Comunale
Dr. Massimiliano Alesio